



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53/37 DEL 4.12.2009

Oggetto: **Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 3, comma 6 - Legge regionale 13 giugno 1989, n. 42. Personale docente e non docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da data anteriore al 31.12.1988. Disposizioni per l'estensione dei finanziamenti per le annualità 2004, 2005, 2006 e 2007 e quelli eventuali derivanti dagli oneri relativi al 2008. U.P.B. S02.02.001 – Cap. SC02.0461.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che l'articolo 3, comma 6, della legge finanziaria 2009, dispone che gli oneri residui derivanti dalla gestione del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989 n. 42, non ancora definiti alla data di iscrizione di tale personale nella lista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale a seguito di verifica della regolarità contabile dei rendiconti presentati e nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale.

Con l'istituzione della lista di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 3 del 2008 si è così avviato un processo di superamento del sistema di programmazione e gestione della formazione professionale imperniato sulla legge regionale n. 42/1989 che dovrà trovare opportune soluzioni in sede legislativa con la definitiva approvazione della riforma della formazione professionale da parte del Consiglio regionale.

Il completamento di tale processo richiede, inoltre, la definizione di tutte le situazioni pregresse che riguardano i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e le Agenzie formative che accedevano alla c.d. "convenzione stralcio" per la gestione del personale che era inserito nell'Albo della legge regionale n. 42/1989.

Tale definizione è necessaria sia per la chiusura delle situazioni in essere e dei relativi contenziosi sia per consentire alle Agenzie di rendicontare, nei termini, gli affidamenti dei corsi professionali ottenuti a valere sui fondi regionali e comunitari.

Sussiste, infatti, il rischio che la situazione debitoria acclarata delle agenzie formative generi una ripercussione negativa, con effetto esponenziale, sui livelli di spesa certificabile sul P.O.R.



2000/2006 con conseguente, serissimo, rischio di perdita di parte delle risorse comunitarie assegnate alla Regione anche su quelle del Por 2007/2013.

Tale situazione di rischio deriva da una serie di vicende che vale riassumere sia pur sommariamente.

A partire dal 2004 è stato posto un tetto massimo ai finanziamenti erogabili alle Agenzie formative aventi nella propria dotazione organica personale di cui alla L.R. n. 42/1989, con una riduzione percentuale a circa il 50 % del costo totale del personale relativamente agli anni 2004, 2006, 2007 e al 66 % per il 2005.

La contrazione degli affidamenti registrati a partire dall'autunno del 2004 e la non contemporanea riduzione dei costi fissi da parte degli enti ha fatto emergere, relativamente al quadriennio 2004/2007, una situazione di grave difficoltà finanziaria da parte di quelle agenzie formative aventi in organico la maggior parte dei dipendenti iscritti all'Albo, inoltre da un'analisi dei consuntivi di spesa presentati emerge una situazione debitoria nei confronti della Regione alla quale gli Enti non sono riusciti a far fronte.

L'obiettivo difficoltà di adottare dei piani di rientro pluriennali del debito garantiti da fideiussione, determinata anche dall'attuale crisi economico-finanziaria, impone quindi l'adozione di altri strumenti di tutela del proprio credito, quali la compensazione con somme a debito derivanti dall'approvazione dei rendiconti o dalla richiesta di erogazione acconti sulle attività in essere. Tale strumento, facilmente attuabile soprattutto con le agenzie formative aggiudicatrici di volumi consistenti di attività formative, presenta un risvolto di particolare gravità sulla possibilità di certificare le spese relative ai progetti finanziati col P.O.R. 2000/2006.

La compensazione con il saldo da erogare a seguito dell'approvazione del rendiconto non consente all'agenzia formativa la riacquisizione delle somme anticipate per la chiusura del rendiconto di spesa, determinando un aggravarsi della sua esposizione finanziaria con conseguenti difficoltà anche a godere di credito per la chiusura dei rendiconti relativi alle altre attività in fase di conclusione.

Tale ultimo aspetto incide non solo sulla capacità di spendita delle risorse Por 2000/2006 ma anche su quelle del Por 2007/2013 per le quali il rischio di disimpegno automatico è più accentuato nei primi anni della programmazione.

Con riferimento al quadriennio 2004/2007 e, in riferimento al 2008 esclusivamente per gli Enti in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 4/06 articolo 19 comma 11, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone, ai sensi della legge



regionale n. 1 del 14.5.2009 articolo 3 comma 6, di riconoscere il costo del personale di cui alla L.R. n. 42/1989 nella misura massima del 100% del costo totale risultante dal rendiconto approvato dagli Uffici competenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in conto competenza e residui nel bilancio della Regione per l'anno 2009.

Nelle more dell'approvazione degli ultimi rendiconti di spesa presentati, il finanziamento necessario è stimato pari a € 6.000.000.

Ai sensi della deliberazione della Giunta n. 16/57 del 17.6.2003 di recepimento del CCNL della Formazione professionale 1998/2003, sono esclusi dal finanziamento della percentuale del 100% del rendiconto approvato i costi sostenuti per il personale che ha maturato nel periodo di riferimento i requisiti minimi di pensionamento, sia in termini di anzianità anagrafica che contributiva, nonché quelli sostenuti per il pagamento di straordinari e missioni, in quanto costi direttamente imputabili alle attività corsuali.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, dopo ampia discussione, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di autorizzare il finanziamento delle competenze del personale docente e non docente di cui alla L.R. n. 42/1989 relative al quadriennio 2004/2007 e quello eventualmente derivante dagli oneri relativi al 2008, nella misura massima del 100% del costo totale risultante dal rendiconto approvato dagli Uffici competenti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in conto competenza e residui nel bilancio della Regione dell'anno 2009 (UPB S02.02.001 – Cap. SC02.0461);
- di riconfermare, inoltre, i criteri disposti con la deliberazione della Giunta n. 16/57 del 17.6.2003 di recepimento del CCNL della Formazione professionale 1998/2003, in merito all'esclusione dal finanziamento della percentuale del 100% del rendiconto approvato dei costi sostenuti per il personale che ha maturato nel periodo di riferimento i requisiti minimi di pensionamento, sia in termini di anzianità anagrafica che contributiva, nonché quelli sostenuti per il pagamento di straordinari e missioni, in quanto costi direttamente imputabili alle attività corsuali.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci